



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA  
SEZIONE CIVILE**

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Liguria,

**Oggetto: note sulla trasmissione dei ricorsi ordinari e per decreto ingiuntivo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Genova**

Nell'ambito della collaborazione già in essere, segnaliamo alcuni aspetti che possono rendere più celeri i procedimenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Genova che è attualmente in grave carenza di organico e ha recentemente visto aumentare la propria competenza, chiedendo cortesemente di diffondere questa nota ai vostri iscritti.

In relazione a **tutte le nuove iscrizioni di qualunque rito** si ricorda che:

- tutti gli atti devono essere **nativi digitali** (e non scannerizzazioni di atti cartacei);
- devono essere seguite con attenzione alle indicazioni del decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 **circa la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali**, in particolare:
  - seguendo con cura l'articolazione proposta dall'art. 2, senza alcuna omissione, incluse le **parole chiave**,
  - ricordando che la presenza di **un indice**, facoltativa ai sensi dell'art. 4, è molto utile;
  - normalmente non sarà necessario derogare ai limiti dimensionali di cui all'art. 3;
  - il Giudice potrà, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., valutare *"il mancato rispetto delle specifiche tecniche"* e ancor prima del principio di chiarezza e sinteticità sancito dall'art. 121 c.p.c. *"ai fini della decisione sulle spese del processo"* (ad esempio liquidando nel minimo gli atti che non siano stati redatti in modo chiaro e sintetico o non abbiano rispettato le specifiche tecniche);
- particolare attenzione deve essere prestata nella compilazione della **nota di iscrizione a ruolo**;

- l'indicazione nel **nome del file** di **ogni documento prodotto** il numero di produzione ed una designazione precisa del documento ;
- un indice dei documenti ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c.
  
- per le **istanze di esecutorietà dei d.i.** occorre anche:
  - nel caso la notifica del decreto ingiuntivo sia perfezionata ai sensi dell'art. 640 cpc, unitamente all'istanza di esecutorietà occorre depositare **il certificato di residenza**;
  - nel caso la notifica del decreto ingiuntivo sia effettuata in forma telematica, è necessario (se non è già agli atti) depositare **documentazione INIPEC o la visura** per attestare l'indirizzo PEC;
  - se è presentata istanza ai sensi dell'art. 654 cpc, deve essere allegata **la pronuncia** che ha definito l'opposizione.

Segnaliamo inoltre che è estremamente importante che l'istanza di esecutorietà non sia presentata troppo presto, ossia **che – per il caso di opposizione a mezzo citazione siano decorsi 52 giorni dal momento dell'ultima notifica agli ingiunti; per il caso di opposizione a mezzo di ricorso siano decorsi 45 giorni dall'ultima notifica. Dalla notifica dell'opposizione**, decorre, infatti nel primo caso, il termine di 10 giorni per l'iscrizione a ruolo; da questa scadenza, occorre ancora calcolare due giorni per i tempi tecnici dell'iscrizione materiale a ruolo da parte dell'ufficio e la conseguente evidenza dell'esistenza di una opposizione. Depositare la istanza di esecutorietà in anticipo su questi termini può comportare un notevole rallentamento dell'attività e/o il rigetto dell'istanza.

Vi chiediamo infine di ridurre il più possibile l'accesso agli uffici ai casi indispensabili.

Ringraziando della cortese collaborazione, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.  
Si dispone anche pubblicazione sul sito del Tribunale.

Genova, 11 gennaio '24

Il Magistrato Collaboratore per il Settore Civile  
Ufficio Giudice di Pace di Genova  
Ada Lucca



LUCCA  
ADA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
11.01.2024  
14:19:46  
GMT+01:00